



CITTA' DI PESCARA

Medaglia d'oro al Merito Civile

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n° 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n° 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n° 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n° 445;

IN VITA

i residenti non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n° 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della Legge stessa, a presentare domanda d'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco e redatte in carta libera, dovranno essere corredate della dichiarazione sul possesso del titolo di studio e pervenire a questo Comune entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Pescara, 30 aprile 2017

IL SINDACO

Marco ALESSANDRINI

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n° 287

Art. 9:

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado.

Art. 10:

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12:

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi Culto e i religiosi di ogni Ordine e Congregazione.